



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
PROVINCIA DI MODENA

ALLEGATO A alla deliberazione di Consiglio comunale n. 16. del 26 marzo 2018.

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
(PROVINCIA DI MODENA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
PROVINCIA DI MODENA

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Soggetto attivo

Articolo 3 – Presupposto impositivo

Articolo 4 – Soggetti passivi

Articolo 5 – Base imponibile

Articolo 6 – Aliquote

Articolo 7 – Versamenti

Articolo 8 – Ravvedimento operoso

Articolo 9 – Rimborsi e compensazione

Articolo 10 – Attività di controllo ed accertamento

Articolo 11 – Rateizzazione degli avvisi di accertamento

Articolo 12 – Riscossione coattiva

Articolo 13 – Clausola di adeguamento



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

PROVINCIA DI MODENA

Articolo 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto al presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari e normative vigenti.

Articolo 2 – Soggetto attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Articolo 3 – Presupposto impositivo

- 1) Il presupposto impositivo della TASI è rappresentato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e delle abitazioni principali, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Articolo 4 – Soggetti passivi

- 1) Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare dovuto, la restante parte è versata dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 2) In caso di pluralità di possessori o detentori, questi sono obbligati all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Tuttavia, per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, ogni singolo possessore o detentore effettua il pagamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo, per la propria quota, della destinazione dell'immobile.
- 3) Si conteggia per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si protrae per almeno quindici giorni.
- 4) A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5 – Base imponibile

- 1) La base imponibile TASI è quella definita ai fini dell'imposta municipale propria.
- 2) Per la determinazione del valore delle aree edificabili si applica l'articolo 4 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria.
- 3) La base imponibile dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è ridotta del cinquanta per cento limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si applica l'articolo 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

PROVINCIA DI MODENA

- 4) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento.

Articolo 6 – Aliquote

- 1) Il Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva le aliquote del tributo. Con la stessa deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio può prevedere l'azzeramento dell'aliquota per alcune fattispecie imponibili.
- 2) Con la deliberazione di cui al precedente comma 1, il consiglio provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 7 – Versamenti

- 1) Non è dovuto il pagamento del tributo se l'importo annuo è inferiore a dodici euro. Tale limite s'intende riferito al tributo annuo dovuto e non alle singole rate di acconto o di saldo.
- 2) Si considera correttamente assolto l'obbligo di pagamento del tributo in caso di versamento effettuato da un contitolare a condizione che dell'accollo ne sia data tempestiva comunicazione al Comune.

Articolo 8 – Ravvedimento operoso

- 1) Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 come applicabile ai tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
- 2) In caso di omessa dichiarazione è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine di un anno dalla data entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ad eccezione dei casi in cui l'obbligo di dichiarazione è posto a pena di decadenza per poter acquisire il diritto ad un'agevolazione.
- 3) In caso di parziale o omesso pagamento del tributo è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine di un anno dalla data in cui è stato omesso o parzialmente effettuato il pagamento del tributo dovuto.

Articolo 9 – Rimborsi e compensazione

- 1) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo di interesse maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di versamento.
- 2) In caso di istanza di parte, il provvedimento di rimborso viene notificato entro centottanta giorni dalla data della richiesta.
- 3) Non si dà luogo a rimborso per importi inferiori al limite di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

PROVINCIA DI MODENA

- 4) Su richiesta del contribuente istante, le somme da rimborsare possono essere compensate con il tributo dovuto in occasione della prima scadenza di pagamento utile. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di rimborso da parte del Comune.
- 5) Su richiesta del contribuente è ammessa la compensazione tra maggiori versamenti IMU, sempreché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, e TASI dovuta. La compensazione è subordinata all'espresso parere favorevole da parte del Comune.

Articolo 10 – Attività di controllo ed accertamento

- 1) Sul tributo dovuto a seguito di violazioni accertate sono dovuti gli interessi nella misura di cui al precedente articolo 9, comma 1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili.
- 2) Non si dà luogo ad accertamento se l'importo annuo dovuto comprensivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore al limite di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.
- 3) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo a seguito della notificazione di avvisi di accertamento TASI potrà essere destinata, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 11 – Rateizzazione degli avvisi di accertamento

- 1) Su istanza del contribuente che dimostri di essere in condizione di temporanea difficoltà finanziaria, il funzionario responsabile del tributo può concedere il pagamento delle somme accertate in forma rateale, fino ad un massimo di:
 - 1) ventiquattro rate mensili per importi non superiori a quindicimila euro;
 - 2) quarantotto rate mensili per importi superiori a quindicimila euro.
- 2) Sugli importi delle singole rate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 9, comma 1 del presente regolamento.
- 3) In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive successive alla prima:
 - 1) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - 2) l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - 3) il debito residuo non può più essere rateizzato.

Articolo 12 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o a mezzo ruolo coattivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva per importi, comprensivi di tributo, interessi e sanzioni, inferiori al limite di cui all'articolo 7, comma 1.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
PROVINCIA DI MODENA

Articolo 13 – Clausola di adeguamento

- 1) Le previsioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni o integrazioni delle disposizioni regolamentari o normative in esso richiamate.